

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giornoDel mese..... , tra il Comune di Fuscaldo (CS) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore e, il Comune di Tarsia (CS) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv Roberto Ameruso;

PREMESSO

Che l'art.98, 3° comma, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997 n°445, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

CHE i Comuni di Fuscaldo (CS) ed il Comune di Tarsia (CS), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di Fuscaldo (CS) n..... del..... e della deliberazione Consiliare del Comune di Tarsia (CS) n° del entrambe esecutive ai sensi di Legge,

CHE ai sensi dell'alt. 30 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm., i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Fuscaldo (CS) e di Tarsia (CS), ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997 n°445, di servirsi dell'opera di un solo Segretario comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

L'accordo avrà la durata di anni DUE decorrente dalla data di presa in servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo. Potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi: 1) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali; 2) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare;

Al momento della risoluzione della Convenzione il Segretario conserva la titolarità nel Comune Capo sede della Convenzione salva la facoltà del segretario, in presenza dei

presupposti previsti dalla normativa vigente in materia, di chiedere di essere collocato in disponibilità con l'assenso del Sindaco del Comune Capofila.

Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Fuscaldo provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà, improrogabilmente, con cadenza trimestrale, le quote di concorso a proprio carico.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario Comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di Legge e contrattuali. Al Segretario Comunale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva pari al 25% dello stipendio in godimento. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 CCNL del 16-05-2001 e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Art. 5 - RIPARTO SPESE

Il Comune di Fuscaldo provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente Convenzione nella seguente misura: 50% a carico del Comune di Fuscaldo (CS) e 50% a carico del Comune di Tarsia (CS).

Art. 6 - ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio articolando l'orario di lavoro nella seguente misura settimanale: 18 ore a carico del Comune di Fuscaldo(CS) e 18 ore a carico del Comune di Tarsia (CS).

Art. 7 - NOMINA E REVOCA

Il Comune di Fuscaldo(CS) è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata. Ai sensi delle vigenti disposizioni spetterà al Sindaco del Comune di Fuscaldo(CS) la nomina e revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Tarsia (CS)

Art.8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri e/o comunicazioni periodiche tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 9 - DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario Comunale assegnato con deliberazione dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.-

Il Sindaco del Comune di Fuscaldo(CS

Il Sindaco del Comune di Tarsia(CS)